

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro              | Presidente   |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla  | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)   |
| - Prof. Vittorio Santoro                  | Membro designato dal Conciliatore Bancario<br>Finanziario  |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e<br>nominato, in via provvisoria, quale supplente<br>del componente effettivo segnalato dal<br>C.N.C.U. |

nella seduta del 22 luglio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La cliente, aveva ottenuto un prefinanziamento, tramite apertura di credito in conto corrente in data 19.07.2007, a supporto delle spese da sostenere per i lavori di ristrutturazione su un immobile di proprietà; tale finanziamento sarebbe stato estinto contestualmente all'erogazione del mutuo ipotecario accordato.

A causa del protrarsi dei lavori, il prefinanziamento era stato più volte prorogato, anche con aumento del fido iniziale; all'approssimarsi della scadenza dell'anticipo in conto corrente, la cliente - rappresentando alcune lungaggini amministrative connesse all'accatastamento dell'immobile - ha richiesto una ulteriore proroga del finanziamento al 30 giugno 2008, con contestuale modifica di alcune condizioni.

La banca, nel mese di maggio 2008, ha deliberato di non concedere più tale facilitazione e, di conseguenza, la cliente ha dovuto modificare le modalità di ripianamento del debito, come meglio sotto specificato.

Con nota del 7.1.2009 la cliente, per il tramite di uno studio legale, ha lamentato il mancato perfezionamento dell'operazione di mutuo concordata, a causa di "*arbitrari, indebiti e dannosi comportamenti*", ascrivibili all'istituto di credito. In particolare è stato fatto presente che, nonostante la ricorrente avesse fornito per tempo la documentazione richiesta per ottenere una proroga del prefinanziamento, la banca non aveva comunicato alcun esito, limitandosi a "*fornire rassicurazioni verbali sul fatto che la pratica era in istruttoria e che non vi sarebbero stati problemi*".

La ricorrente ha dichiarato di aver rilevato - solo dopo aver ricevuto l'estratto conto nel mese di luglio 2008 - una variazione peggiorativa delle condizioni economiche, con l'applicazione del tasso debitore del 14,50% e della commissione di massimo scoperto al tasso dell'1,750%.



In data 5.8.2008 la cliente, preoccupata della situazione che si era venuta a creare, aveva sollecitato un colloquio con il responsabile anche al fine di rivedere la propria posizione e di ottenere il ricalcolo delle competenze. Tuttavia, pur rassicurata verbalmente sulla sistemazione della posizione, ma in assenza di un *“atto concreto”*, la ricorrente si *“vedeva costretta”* a rivolgersi ad altro istituto bancario per ottenere il mutuo necessario per estinguere la posizione debitoria. In quell'occasione veniva a conoscenza – pur non avendo *“mai ricevuto alcuna situazione di rientro”* – di essere stata segnalata alla Centrale dei Rischi per uno sconfinamento pari all'importo prefinanziato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2008, con evidenza dei crediti scaduti sconfinanti da oltre 90 giorni.

Tale segnalazione – a detta dell'esponente - aveva determinato il rifiuto da parte di un istituto di credito di concedere il mutuo, mutuo poi concesso da altro intermediario a condizioni meno favorevoli e subordinato al rilascio di garanzie aggiuntive.

La cliente, perfezionato il citato mutuo nel mese di ottobre 2008, ha provveduto ad estinguere il debito presso la banca resistente, ad esclusione degli interessi passivi ritenuti indebiti.

In considerazione della situazione di cui sopra, il legale - ritenendo illegittimo il comportamento della banca e *“del tutto arbitraria”* la segnalazione in Centrale di rischi (giudicata lesiva dell'immagine della ricorrente, anche in considerazione del ruolo rivestito nell'ambito lavorativo) - ha richiesto il risarcimento danni di € 50 mila, la rettifica della segnalazione in Centrale dei rischi ed il recupero di € 4.984,26, per interessi passivi e CMS non dovuta.

Il 6 febbraio 2009 la banca ha risposto al reclamo facendo osservare che la cliente già beneficiava del finanziamento dal 2006 e che, da ultimo, aveva ottenuto a gennaio 2008 un'ulteriore proroga al 31/3/2008. Relativamente all'ultima richiesta di proroga presentata a marzo 2008, l'intermediario sottolineava che la cliente aveva richiesto un aumento della concessione di mutuo da € 150 mila a € 240 mila (fermo restando l'importo del prefinanziamento di € 120 mila), con liberatoria di garanzie personali di terzi; richiesta che la banca, con delibera del 30 maggio 2008, aveva evaso con *“esito negativo stante l'impegno eccessivo”*. Di seguito la banca ha dichiarato di avere *“avvisato telefonicamente la cliente”* della decisione, ribadendo la possibilità di perfezionare l'operazione con *“immediata stipula”* del mutuo in precedenza concesso.

Relativamente alle condizioni applicate al rapporto di conto corrente la banca ha precisato che le stesse derivavano dalle *“norme contrattuali sottoscritte dalle parti in data 18/3/2008, ovvero al mancato pagamento, alla scadenza dell'apertura di credito, di quanto dovuto al cliente anche in mancanza di una esplicita richiesta della banca”*.

Per le considerazioni di cui sopra, l'intermediario ha ritenuto di respingere ogni addebito.

Il legale della ricorrente, con nota del 26 maggio 2009, ha replicato all'intermediario facendo tra l'altro osservare che:

- *“dalla documentazione emerge che è sempre stata ben chiara la volontà del [vostro] istituto di proseguire il rapporto e concludere l'operazione di mutuo”*;
- la ricorrente non è stata *“neppure contattata”* per avere comunicazione della revoca del fido;
- il comportamento della banca non è stato ispirato a comportamento di *“buona fede e correttezza”*, posto che prima dell'ultimo incontro [avvenuto con altro ricorrente, che ha presentato analogo ricorso sulla medesima questione] - *“che non può essersi svolto prima del 13 giugno”* - erano già disponibili le informazioni relative allo sconfinamento e che *“tale segnalazione fosse di pregiudizio alla concessione del credito”*.

Con raccomandata del 30/12/2009, l'intermediario ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell'art. 12 del contratto di conto corrente e stante l'irregolare andamento del rapporto, di



voler recedere “*con effetto immediato dal contratto di conto corrente*”; pertanto si provvedeva a richiedere il saldo dello scoperto, pari € 11.878,00, oltre a interessi, commissioni e spese.

Sul punto il legale, con nota dell'8 febbraio 2010 ha interessato la capogruppo dell'intermediario per segnalare il comportamento tenuto dalla controllata nella gestione della relazione, che ha indotto la parte a presentare ricorso all'Ombudsman, all'ABF e alla Prefettura.

La ricorrente, attraverso il proprio legale, ha presentato ricorso il 5 marzo 2010 (pervenuto il successivo 23 marzo).

Relativamente alle istanze al Collegio, nella relativa parte del modulo, si è fatto rinvio a quanto espresso nella documentazione allegata che può così riassumersi:

- immediata sistemazione della segnalazione in Centrale dei rischi a partire da aprile 2008;
- immediata estinzione del rapporto di c/c e affidamento residuo con valuta 3 gennaio 2009;
- rimborso delle competenze non dovute a far tempo dall'1/4/2008 e storno della somma di € 5.243,04, oltre a quanto indebitamente maturato dal 30.09.2008 alla data di estinzione del conto corrente;
- corresponsione di € 50 mila a titolo di risarcimento danni patiti.

La banca ha presentato le controdeduzioni, avvalendosi dell'appoggio di uno studio legale di propria fiducia, il 12 maggio 2010.

Preliminarmente, l'intermediario ha precisato che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la banca aveva provveduto a rispondere alle contestazioni mosse con lettera raccomandata del 6 febbraio 2009 e, successivamente alla riproposizione della stessa vicenda, con nota del 21 luglio 2009.

Oltre alla documentazione formale di cui sopra, la banca ha fatto presente che – in considerazione della risposta già esaustiva fornita in precedenza – non aveva più ritenuto necessario intrattenere la ricorrente in seguito all'istanza presentata all'Ombudsman in data 19/11/2009.

Sulla questione di merito, la banca ha preliminarmente riepilogato la vicenda, sostanzialmente nei termini già illustrati.

Relativamente all'ultima proroga richiesta dalla cliente in data 18/3/2008, con un ulteriore aumento dell'affidamento, la banca si è limitata a ricordare che la stessa aveva ricevuto risposta negativa, stante l'eccessiva onerosità dell'impegno che avrebbe dovuto assumere la banca, a fronte di una riduzione delle garanzie personali prestate. Ha aggiunto, quindi, che non si comprende per quale ragione “*il mancato rinnovo delle stesse avrebbe dovuto determinare, come afferma [nome del ricorrente], il mantenimento della 'situazione precedente' ovvero sia la conferma di tutte le linee di credito aperte e delle condizioni in essere*”. Viceversa, “*lo scadere del termine finale afferente alle aperture di credito altro non poteva determinare che la cessazione degli effetti dei contratti con conseguente utilizzo extra fido - in assenza di rientro - delle somme precedentemente affidate*”.

In considerazione di ciò, la banca ha ritenuto di avere correttamente operato in relazione all'applicazione sia dei tassi debitori extrafido sia della commissione di massimo scoperto.

La banca ha da ultimo fatto presente che le relative condizioni, riportate nei fogli informativi analitici, “*com'è noto, sono direttamente applicabili alla clientela, indipendentemente da una loro contrattualizzazione o specifica accettazione ai sensi dell'art. 116 del d. Lgs. n. 385/1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e l'art. 5 della delibera attuativa CICR del 4 marzo 2003*”.

## DIRITTO

Premesso che il ricorso in questione è collegato ad altro ricorso presentato da un diverso soggetto, ma che riguarda operazioni “parallele” e che sono state unitamente gestite da entrambi i ricorrenti, la prima questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell’operato dell’intermediario in merito alla condotta tenuta in relazione all’apertura di credito con la ricorrente.

Dalla documentazione in atti risulta che la prima apertura di credito in conto corrente è stata concessa 10/10/2006, per l’importo di € 80 mila, da estinguersi con la stipula dell’atto di mutuo (concesso per € 100 mila). L’affidamento è stato rivisto nel corso del 2007, con aumento del prefinanziamento a € 120 mila (contestuale aumento del mutuo a € 150 mila), al fine di tenere conto dell’andamento delle spese sostenute dalla cliente e della tempistica della ristrutturazione dell’immobile; infine, la proroga da ultima richiesta prevedeva l’aumento del prefinanziamento a € 140 mila (la banca ha indicato, altresì, come data di proroga il 30 settembre 2008, mentre nell’istanza del cliente la proroga è richiesta fino al 30/6/2008).

La delibera sull’operazione in questione è del 29/5/2008 con la seguente motivazione: *“Declinata. Impegno eccessivamente oneroso. Appare opportuno anticipare la decurtazione programmata e la stipula del mutuo deliberato”*.

Nelle controdeduzioni l’intermediario ha indicato di avere informato per le vie brevi la ricorrente dell’esito della pratica.

Sempre dalla documentazione in atti si evince che le condizioni che regolavano l’apertura di credito in conto corrente prevedevano, tra l’altro, che *“Art. 2. (Modalità di utilizzo dell’apertura di credito) [...] 2. Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte e tasse ed ogni altro accessorio, anche in mancanza di una esplicita richiesta della banca”*.

Ciò premesso, deve ora ricordarsi che nell’ipotesi di apertura di credito a tempo determinato, il contratto, senza bisogno di alcun preavviso si scioglie alla scadenza del termine ed il cliente è tenuto alla restituzione delle somme utilizzate, anche senza una espressa richiesta della banca (art. 1183 e 1219 del c.c.); in tal senso risultano conformi le norme contrattuali sottoscritte dalla cliente.

Nel caso di specie, peraltro, la banca ha concesso una serie di proroghe agli affidamenti in scadenza, senza variare le condizioni applicate.

Ora, è evidente che, dopo una serie di concessioni di proroghe, l’intermediario resistente ha scelto di non rinnovare ulteriormente il finanziamento accordato, assumendo in proposito una motivata delibera.

Ciò appare conforme a quanto previsto dalle disposizioni in materia (cfr. Circ. della Banca d’Italia n. 229/1999, Istruzioni di Vigilanza per le banche, Cap. 11, Sez. II, §§ 1 e 2.1) in base alla quale le banche devono periodicamente sottoporre a revisione gli affidamenti in essere. In particolare, a questo proposito è espressamente previsto che *“per garantire una sana e prudente gestione le banche devono coniugare nel tempo la profittabilità dell’impresa con un’assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali, nonché con una condotta operativa improntata a criteri di correttezza”*. Inoltre, *“l’intero processo riguardante il credito (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) deve risultare dal regolamento interno e deve essere periodicamente sottoposto a verifica”* ed *“è indispensabile che le banche abbiano in ogni momento una corretta percezione della propria esposizione nei confronti di ogni cliente o gruppo di clienti connessi, anche al fine di procedere, se del caso, ad una tempestiva revisione delle linee di credito. A tal fine*



*occorre una base informativa continuamente aggiornata dalla quale risultino i dati identificativi della clientela, le connessioni giuridiche ed economiche con altri clienti, l'esposizione complessiva del singolo affidato e del gruppo di clienti connessi, le forme tecniche da cui deriva l'esposizione, il valore aggiornato delle garanzie".*

Premesso, dunque, che non si può ravvisare in capo al resistente alcuna violazione di un diritto alla proroga del finanziamento in precedenza concesso, dal momento che nulla impone agli intermediari di concedere o rinnovare credito ad un cliente, potenziale o attuale, l'ABF non può che limitarsi a verificare la correttezza del comportamento tenuto dalla resistente.

Sul punto vengono in considerazione le modalità di comunicazione in merito alla definizione della pratica di fido.

Relativamente all'obbligo dell'intermediario di comunicare l'esito dell'istruttoria all'interessato e sulle formalità da osservare non si rinvencono apposite procedure che fissino i tempi e le modalità di comunicazione, anche se un comunicato della Banca d'Italia (comunicazione del 22-10-2007 - cfr. Bollettino di Vigilanza n. 10 di ottobre 2007) ha espressamente raccomandato agli intermediari la massima chiarezza possibile anche nei confronti dei potenziali clienti, ai quali si rifiuti credito (più precisamente, in tema di rifiuto di una richiesta di finanziamento, è stato precisato che qualora la banca, nell'ambito della propria autonomia gestionale, "*decida di non accettare una richiesta di finanziamento, è necessario che l'intermediario fornisca riscontro con sollecitudine al cliente; nell'occasione, anche al fine di salvaguardare la relazione con il cliente, andrà verificata la possibilità di fornire indicazioni generali sulle valutazioni che hanno indotto a non accogliere la richiesta di credito [...]*").

Orbene, la comunicazione del diniego del rinnovo del finanziamento è avvenuta per le vie brevi, ma tale condotta, per le ragioni appena esposte, non appare suscettibile di essere qualificata come illecita o illegittima.

Venendo ora all'esame della diversa doglianza relativa all'applicazione di un tasso debitore per scoperto di fido e una commissione di massimo scoperto in misura difforme rispetto a quanto concordato dalle parti, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti (documento di sintesi, relativo al prefinanziamento, sottoscritto il 16 maggio 2007) si possono evincere le seguenti condizioni:

- tasso debitore nominale annuo fido ordinario: 9,156%
- tasso debitore annuo nominale fido straordinario: 5,187%
- tasso debitore annuo nominale utilizzo oltre il fido: 14,700%
- commissione massimo scoperto fido ordinario: 0,000%
- commissione massimo scoperto fido straordinario: 0,000%
- commissione massimo scoperto oltre fido: 0,500%

A questo proposito deve rilevarsi che nessuna delle parti ha prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto dalla cliente, per cui non è possibile verificare al riguardo (giòva ricordare in proposito che l'art. 7 del contratto di apertura di credito in conto corrente, faceva espressamente riferimento per quanto non espressamente disciplinato, al contratto di c/c sottoscritto dalla cliente).

Dall'esame dell'estratto conto esibito dalla cliente al 30/6/2008 si evince che la banca ha addebitato i seguenti importi a titolo di interessi debitori:

decorrenza		tasso	interessi
31/3/2008	scoperto	14,500%	4.404,09

Commissione di massimo scoperto  
2<sup>a</sup> trim aliquota 1,750% importo commissione 2.137,81



importo addebitato (modificato in % degli interessi debitori) € 1.318,94

Non è stato fornito alcun documento in merito al conteggio delle competenze per il successivo trimestre.

Deve, infine, rilevarsi che la banca, a giustificazione delle condizioni applicate, ha fatto rinvio alle condizioni pubblicizzate sul foglio informativo che, a detta della resistente, “*sono direttamente applicabili alla clientela, indipendentemente da una loro contrattualizzazione*”. Sul foglio informativo prodotto in atti e vigente all’epoca dei fatti era previsto:

- un tasso debitore nominale oltre il fido max di 14,70%
- una commissione di massimo scoperto di 1,75%.

Ciò chiarito, deve rilevarsi che – secondo quanto emerge anche dalla documentazione prodotta – l’applicazione del tasso debitore per scoperto di fido e della commissione di massimo scoperto, così come operata dall’intermediario resistente, non può che ritenersi del tutto legittima in quanto in linea con le condizioni concordate dalle parti in occasione della stipulazione del contratto di prefinanziamento.

La relativa doglianza non appare, quindi, degna di accoglimento.

Venendo ora all’esame dell’ultima questione – è cioè quella relativa alla segnalazione nella Centrale dei rischi – deve premettersi che nessuna delle parti ha fornito prova dell’avvenuta segnalazione.

Tuttavia, il fatto è stato confermato dalla banca la quale, a seguito della scadenza del fido, ha ammesso di aver provveduto a segnalare lo sconfinamento in centrale dei rischi secondo i criteri previsti dalla normativa.

Appare, dunque, pacifico tra le parti che in relazione al finanziamento scaduto (31/3/2008) l’intermediario abbia effettuato la segnalazione dello sconfinamento e l’informazione di credito impagato.

Ora, come anche rilevato nel Bollettino di Vigilanza del marzo 2006 in relazione ai “Crediti scaduti e/o sconfinanti”, il nuovo Accordo di Basilea ha incluso nella nozione di esposizioni deteriorate anche quelle che si caratterizzano per la presenza di sconfinamenti e/o ritardi di pagamento per un perdurante periodo di tempo (c.d. “past due”); si è così previsto che la segnalazione avvenga per crediti scaduti o sconfinati tra 90 e 180 giorni o oltre i 180 giorni, evidentemente allo scopo di evitare segnalazioni di situazioni transitorie di nessuna rilevanza.

Da quanto appena esposto deriva che, nel caso in esame, le segnalazioni dell’intermediario, appaiono del tutto rispettose delle regole vigenti in materia e, dunque, sotto questo profilo, perfettamente legittime.

Ciò chiarito in ordine alla responsabilità dell’intermediario, devono essere conseguentemente non accolte le istanze risarcitorie avanzate nel ricorso, quantificate complessivamente nella somma di € 50.000, senza alcuna ulteriore precisazione.

**P. Q. M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO